

# **AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Tra

l' "Autorità Portuale di Trieste", (in seguito denominata anche "Ente" o "Autorità Portuale"), rappresentata dal dott. Martino Conticelli nella sua qualità di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Trieste, giusta delega conferita ....., documento depositato agli atti dell'Ente stesso,

e

l'Istituto di Credito aggiudicatario ".....", (in seguito denominato anche "Banca" o "Cassiere"), rappresentato da ..... nella sua qualità di.....

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### Affido, oggetto e limiti del servizio

1. L'Ente dichiara di affidare alla Banca il proprio servizio di cassa, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente allo svolgimento del servizio.
2. Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni per la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Autorità Portuale e dalla medesima ordinate, con l'osservanza delle leggi e del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, secondo quanto previsto dal presente contratto nonché la custodia di titoli e valori. L'esazione è pura e semplice per cui si intende fatta senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente, ogni pratica amministrativa o legale per ottenere l'incasso.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità Portuale, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari e/o imposti da disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Articolo 2**

##### Svolgimento e luogo del servizio

1. L'Autorità Portuale di Trieste è sottoposta al regime di tesoreria mista di cui all'art. 7 del D.Lgs. N. 279 del 7 agosto 1997.
2. Tutte le entrate di competenza dell'Autorità Portuale confluiscono nel conto fruttifero ad eccezione delle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal Bilancio dello Stato, nonché delle somme rinvenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato che devono affluire sul conto infruttifero acceso presso la competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.

3. Il servizio di cassa dovrà essere svolto dalla Banca nei locali all'interno della sede legale dell'Autorità Portuale, messi a disposizione a titolo oneroso, alle condizioni da concordare. Il servizio inoltre dovrà essere svolto nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.

### **Articolo 3**

#### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità Portuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 4**

#### Durata del servizio

1. Il servizio di cassa ha durata triennale a far tempo dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 e potrà essere ripetuto di anno in anno, per un periodo massimo di tre anni, previo ricorso alla procedura negoziata tra le parti, qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Qualora nel corso del suindicato periodo, siano accertate più di cinque violazioni o inadempimenti al presente atto ovvero sia accertato un ammontare complessivo di penali, ancorché non preteso, superiore a € 10.000,00 (dicomi Euro diecimila/00), di cui ai successivi art. 7, comma 8, e art. 10, comma 2, l'Ente avrà al facoltà di disdettare la presente convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la disdetta sarà operante successivamente all'ultimo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della comunicazione.

### **Articolo 5**

#### Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di cassa viene effettuato a titolo gratuito.
2. Il cassiere sarà rimborsato dall'Autorità Portuale, con regolare mandato, esclusivamente di tutte le spese vive, inerenti al servizio da esso espletato, e sostenute per postali, bolli e telegrafiche.
3. Le spese e commissioni bancarie relative a pagamenti mediante accreditalmento bancario o postale saranno a carico del cassiere in quanto trattasi di modalità ordinaria di pagamento prevista dall'art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

### **Articolo 6**

#### Riscossioni e quietanza

1. Le entrate saranno incassate dal cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone autorizzate, specificate al successivo art. 9, contro rilascio di note per presa in consegna.
2. Le reversali di incasso devono contenere le seguenti indicazioni:
  - denominazione dell'Autorità Portuale;
  - esercizio finanziario;
  - capitoli di bilancio;
  - codice dei capitoli;
  - ulteriori codifiche richieste da disposizioni normative e ministeriali;

- nome e cognome o denominazione del debitore;
  - causale della riscossione;
  - importo in cifre e in lettere;
  - data di emissione.
3. A fronte dell'incasso il cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Autorità Portuale, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
  4. Il cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Autorità Portuale, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell'Autorità Portuale, rilasciandone ricevuta contenente oltre l'indicazione del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono giornalmente comunicati, completi di soggetto versante, importo e causale, all'Autorità Portuale richiedendo i relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione stessa; detti ordinativi devono indicare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. ....", rilevato dai dati comunicati dal cassiere.
  5. Valute per gli accreditamenti: stesso giorno del versamento o dell'operazione ad eccezione dei bonifici disposti da terzi in cui l'ordinante abbia fissato una valuta diversa (nei limiti dei regolamenti ed ordinamenti bancari).
  6. Per l'affluenza delle somme riconosciute all'Ente per mezzo del servizio postale, si dà atto che esiste un apposito conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale di Trieste, con traenza riservata al cassiere. Il prelevamento dal predetto conto dovrà essere effettuato almeno ogni 15 (quindici) giorni.
  7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente sul conto di tesoreria, il cassiere appena in possesso dell'apposita comunicazione consegnatagli dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione ed a darne immediata segnalazione all'Ente, che provvederà ad emettere, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.

## **Articolo 7**

### Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone autorizzate e specificate al successivo art. 9. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
2. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
  - denominazione dell'Autorità Portuale;
  - esercizio finanziario;
  - capitoli di bilancio;
  - codice dei capitoli;
  - ulteriori codifiche richieste da disposizioni normative e ministeriali;
  - nome e cognome o denominazione, codice fiscale del creditore e/o partita IVA, o eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e a rilasciare quietanza;
  - causale del pagamento;
  - importo in cifre e in lettere;
  - modalità di estinzione del titolo;

- data di emissione;
  - data di scadenza ove necessaria.
3. Per i pagamenti da effettuare su specifica destinazione deve essere effettuata apposita annotazione sui relativi mandati.
  4. Il cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo delle somme rientrate allo stesso per irreperibilità dei beneficiari.
  5. Nel caso in cui il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizione di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
  6. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I pagamenti in valuta diversa dall'Euro e l'acquisto di titoli potranno essere disposti provvisoriamente con lettera firmata dalle persone autorizzate e specificate al successivo art. 9, salva la successiva pronta sostituzione con regolare mandato, non appena il cassiere avrà comunicato l'esatto ammontare della spesa. Il cassiere inoltre, su conforme deliberazione degli organi dell'Ente, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla richiesta della banca.
  7. I mandati saranno ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla banca, con la limitazione quantitativa di 50 (cinquanta) mandati cartacei giornalieri; per quantitativi superiori o da considerare eccezionali, i tempi di ammissione andranno concordati preventivamente, ma saranno comunque eseguiti entro tre giorni lavorativi.
  8. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei mandati, rispetto ai tempi suindicati, la banca sarà tenuta a pagare all'Ente, a titolo di penale, indipendentemente dalla prova del danno, la somma di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00) per il primo giorno di ritardo e la somma di € 2.000,00 (diconsi Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo successivo al primo.
  9. Le valute di addebito all'Ente saranno pari alla data di ammissione al pagamento, mentre la valuta di accredito ai beneficiari sarà due giorni lavorativi successivi e per beneficiari correntisti della banca il giorno lavorativo successivo. Resta inteso che diverse disposizioni saranno eseguite con valuta come da istruzioni.
  10. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.
  11. Il pagamento degli stipendi al personale sarà effettuato sulla scorta dei ruoli trasmessi, di regola il secondo giorno lavorativo precedente, mediante accredito delle competenze in conti correnti intrattenuti dai percipienti presso il cassiere o altra azienda di credito o mediante emissione di assegni circolari non trasferibili.
  12. Per dette operazioni le valute di addebito per l'Ente saranno:
    - a) lo stesso giorno per gli assegni circolari e gli accrediti in c/c della banca;
    - b) un giorno antecedente per gli accrediti in c/c di altre aziende di credito.
  13. Per ogni pagamento il cassiere dovrà farsi rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.
  14. Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso il cassiere o con bonifico bancario presso aziende di credito corrispondenti, sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato sul mandato, convalidata dal timbro datario e firma del cassiere medesimo.
  15. Per i pagamenti effettuati mediante versamento su conto corrente postale, vaglia postali

e assegni circolari saranno allegati al mandato, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dalle Poste Italiane e le distinte e i talloncini degli assegni circolari, recanti l'indicazione di tutti gli estremi.

16. Per l'assoggettamento all'imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Ente e l'imputazione dell'onere relativo, la banca si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
17. Il cassiere non è tenuto a dar corso al pagamento di mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.

## **Articolo 8**

### Trasmissione ordinativi di incasso e di pagamento

1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono trasmessi dall'Autorità Portuale al cassiere, accompagnati da apposita distinta di trasmissione, numerata progressivamente, in duplice copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

## **Articolo 9**

### Firme autorizzate

1. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento sono di norma firmati dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario o dai loro sostituti.
2. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente alla banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. In relazione a tali comunicazioni, la banca resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e di pagamento siano firmati dai sostituti, s'intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o impedimento dei titolari. Tali firme saranno pure valide per tutte quelle operazioni bancarie necessarie e/o accessorie al servizio di cassa.

## **Articolo 10**

### Comunicazioni giornaliere – Restituzione ordinativi

1. La banca trasmetterà quotidianamente all'Ente, e comunque non oltre due giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate giornalmente ed alleggerà al modulo stesso gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come specificato in precedenza.
2. In caso di ritardo nelle comunicazioni giornaliere o di inesatta compilazione dell'elenco delle operazioni eseguite, la Banca sarà tenuta a pagare all'Ente, a titolo di penale, indipendentemente dalla prova del danno, la somma di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00) per il primo giorno di ritardo ovvero per ogni inesatta compilazione dell'elenco e la somma di € 2.000,00 (diconsi Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo successivo al primo.
3. L'Ente darà benestare alla documentazione ricevuta, mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmato da un proprio funzionario all'uopo designato.
4. I mandati collettivi saranno restituiti all'Ente dopo la loro totale estinzione.
5. Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti, emessi dall'Ente nel corso dell'esercizio stesso, saranno dalla banca restituiti all'Ente accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una, controfirmata dall'Ente, sarà rilasciata alla banca a

titolo di scarico e benessere della documentazione ricevuta.

## **Articolo 11**

### Conto riassuntivo del movimento di cassa

1. Il cassiere deve tenere aggiornati e custodire:
  - a) il conto di evidenza riassuntivo del movimento di cassa, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione e ogni pagamento;
  - b) il libro giornale degli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - c) eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il cassiere dovrà procedere, quando l'Ente lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Autorità Portuale stessa. L'autorità Portuale comunicherà le discordanze eventualmente rilevate entro trenta giorni dalla data di invio del prospetto di raccordo. Trascorso tale termine, il cassiere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

## **Articolo 12**

### Obblighi del cassiere

1. Il cassiere si impegna a:
  - a) mettere a disposizione dell'Ente consulenza finanziaria per l'accesso a mutui di fonte pubblica e comunitaria;
  - b) mettere a disposizione dell'Ente un contributo pari a € ..... per ogni anno di durata della convenzione per scopi istituzionali, culturali e sociali e per manifestazioni varie, come offerto in sede di gara;
  - c) curare l'inoltro delle fatture emesse dall'Ente a carico dei propri clienti;
  - d) entro cinque giorni dall'emissione da parte della Tesoreria Provinciale dello Stato del Mod. 56T, esporre la concordanza tra lo stesso modello ed il saldo del conto corrente bancario, in modo da rendere possibile la compilazione del prospetto delle disponibilità liquide, di cui alla nota n. 202169 del 5 novembre 1998 della Ragioneria Generale dello Stato esplicitativa della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (Legge 5 agosto 1978 n.468, art. 30).
  - e) In caso di ritardo nell'esposizione della concordanza o di inesatta compilazione della stessa, la banca sarà tenuta a pagare all'Ente, a titolo di penale, indipendentemente dalla prova del danno, la somma di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00) per il primo giorno di ritardo o per inesatta compilazione della concordanza e la somma di € 2.000,00 (diconsi Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo successivo al primo.
2. Al personale dell'Autorità Portuale che disponga l'accredito degli emolumenti sul c/c presso il cassiere saranno applicate le condizioni di cui all'unità lettera.

## **Articolo 13**

### Anticipazioni di cassa

1. Il cassiere, su richiesta dell'Ente, corredata da apposita deliberazione, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00). Il cassiere si rivarrà su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate nonché degli interessi maturati secondo il tasso offerto in sede di gara.
2. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell'anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata

l'operazione. Gli interessi sono calcolati per il periodo di effettivo utilizzo delle somme, al tasso offerto in sede di gara. In caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal cassiere, anche con scadenza predeterminata.

#### **Articolo 14**

##### Tasso creditore e debitore

1. Sulle giacenze esistenti presso il conto di cassa verrà applicato un interesse attivo annuo pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti ....., offerti in sede di gara. Il cassiere procederà alla trasmissione di apposito riassunto scalare degli interessi creditori maturati nel trimestre precedente.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 13, che precede, verrà applicato un interesse annuo pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti ....., offerti in sede di gara. Il cassiere procederà alla trasmissione di apposito riassunto scalare degli interessi debitori maturati nel trimestre precedente.

#### **Articolo 15**

##### Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. Il servizio sarà svolto franco di spesa.
2. Franco di spese saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per la banca di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini dell'Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

#### **Articolo 16**

##### Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa

1. Il cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e consegna per conto dell'Ente, nonché a garanzia d'ogni suo obbligo e responsabilità in dipendenza di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

#### **Articolo 17**

##### Modifiche al regime di contabilità

1. In relazione alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire, per disposizioni normative nazionali successive al presente capitolato, le stesse saranno concordate tra le parti.

#### **Articolo 18**

##### Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

1. E' vietato al cassiere subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.
2. E' vietata al cassiere la cessione del contratto.
3. E' vietato al cassiere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione.

**Articolo 19**Risoluzione per inadempimento

1. L'Autorità Portuale è tenuta a segnalare tempestivamente al cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
2. In caso di inosservanza al presente capitolato ed alle norme di legge e regolamento vigenti in materia, l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo rivalsa dei danni subiti. In questi casi al cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

**Articolo 20**Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Autorità Portuale e il cassiere concernente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

**Articolo 21**Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

**Articolo 22**Spese contrattuali

1. Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altro atto conseguente sono a carico del cassiere.

**Articolo 23**Privacy

1. Il cassiere è a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni e ne garantisce la completa applicazione nello svolgimento del servizio.

**Articolo 24**Domicilio delle parti e clausole finali

1. La presente convenzione viene redatta in triplice originale. Essa sarà sottosta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il cassiere viene esonerato dal presentare cauzione per l'affidamento del servizio in oggetto.
3. Per tutti gli effetti della presente convenzione e per tutte le esigenze da essa derivanti, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi in appresso indicate.